

Attenzione all'accettazione del contratto alla programmazione delle attività collegiali

## Docenti, la beffa del part time

### Quello verticale può comunque impegnare tutti i giorni

DI ANTIMO DI GERONIMO

**I** docenti che intendono chiedere il part time verticale all'atto dell'immissione in ruolo o dell'accettazione di una supplenza annuale rischiano di vedersi precludere la possibilità di lavorare solo in alcuni giorni della settimana. Il problema, infatti, è quello di conciliare le attività pomeridiane di natura collegiale con le attività di insegnamento. Che secondo la giurisprudenza possono tenersi anche in giorni differenti tra loro. Ciò determina, inevitabilmente, la necessità di lavorare anche in giorni diversi da quelli previsti per la prestazione di insegnamento.

**E questa cosa, di fatto, vanifica il vantaggio** del part time verticale. Che dovrebbe essere, appunto, quello di lavorare solo in alcuni giorni della settimana, potendo contare sulla libertà dalla prestazione negli altri giorni.

Tale è l'orientamento della giurisprudenza di merito che con una recente sentenza (Tribunale di Perugia, n.89/11) ha ritenuto legittimo il comportamento di un

professore, che aveva imposto a un docente in part time verticale di partecipare alle riunioni degli organi collegiali anche nei giorni in cui era libero da obblighi di lavoro.

Secondo il giudice monocratico la normativa sul part time non vieta all'amministrazione di fissare le riunioni del collegio e dei consigli di classe nei giorni in cui non è prevista la prestazione di insegnamento del docente in part time.

E quindi, se il dirigente insiste con le riunioni nei giorni liberi, non è mobbing.

Affinché vi sia mobbing, infatti, è necessario che vi sia un comportamento ostile, costante e sistematico nei confronti del lavoratore, contrario ai principi etici, di tale gravità da indurre isolamento e malattie psicologiche od organiche.

**Nulla di tutto questo si verifica quando vi siano** dissapori sull'orario di lavoro.

Tanto più che tali contrasti non nascono dalla lesione di un diritto, ma dal mero mancato gradimento delle decisioni legittime del dirigente da parte del docente interessato. La sentenza è in linea con un'analogha pronuncia emessa nel 2008 del giudice del lavoro di Ferrara (322 dell'8 febbraio 2008). E pone in luce un'anomalia della disciplina del part time verticale, che pone i docenti in una situazione di minore tutela rispetto ai lavoratori del settore privato e delle altre amministrazioni.

La scelta del part time verticale, per sua natura, consente infatti al lavoratore di fruire del proprio tempo vitale nei giorni

in cui non è prevista la prestazione. Tali giorni vengono contrattualmente fissati. E dunque, l'interessato conosce in anticipo quali siano e così anche il datore di lavoro.

**Pertanto, considerare legittima la scelta** del datore di lavoro di invadere i giorni in cui la prestazione

non è contrattualmente prevista, significa porre in nulla il diritto al part time verticale. Trasformandolo di fatto in un part time misto. Il tutto contro la volontà del lavoratore, che in caso di soccombenza in giudizio resta privo di tutela, non potendo fare altro che andare dal giudice quando l'amministrazione non osserva i patti. Il tutto nonostante l'art. 39, comma 7 del contratto di lavoro preveda espressamente 3 tipologie di part time. Il primo tipo è caratterizzato dall'articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale). Il secondo, dall'articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale). Infine, il terzo, dall'articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto), così come previsto dal decreto legislativo 25.02.2000, n. 61.

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di ALESSANDRA RICCIARDI  
 aricciardi@class.it

